



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 51  
DEL 09.07.2013

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013/2015.**

L'anno *duemilatredici*, addì *nove* mese di *luglio* alle ore *17,45*, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	BOVIO Mariella	Sindaco	X	
2	BARACCO Luigi	Assessore – Vicesindaco	X	
3	BRUSATI Giorgio	Assessore	X	
4	ZANINETTI Massimo	Assessore	X	
5	BOVIO Damiano	Assessore	-	X
6	BOVIO Claudio	Assessore	-	X
		Totale	4	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, *Sig.ra BOVIO Dott. Mariella*, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - 2013/2015.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che l'art.39, comma 1 della legge n.449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle PP.AA. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, al fine di assicurare esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- che l'art.6 del D.Lgs. n.165/2001, nonché gli artt.89 e 91 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., impongono l'obbligo da parte della Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e relativamente alle assunzioni la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011,cd legge di stabilità 2012 che dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

Visti:

- l'art.1, comma 557 della legge 27.12.2006 n.296 (finanziaria 2007) per la parte ancora in vigore, che prevede l'obbligo per gli Enti locali della riduzione delle spese del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- l'art.76 comma 7 del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008, come da ultimo modificato dall'art.4 ter comma 10 del D.L. n.16/2012 convertito dalla legge 44/2012, che stabilisce per gli enti locali, la cui spesa del personale è al di sotto del 50% delle spese correnti, possono procedere ad assunzione di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- il 4° comma dell'art.76 del D.L. n.112/2008, che pone, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010 (convertito con modificazione dalla legge n.122/2010) come modificato dall'art.4 comma 102 della legge n.183/2011 e dalla legge n.44 del 26.04.2012 di conversione del D.L. n.16/2012 ai sensi del quale *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ..., possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio*

*delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; ... Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

Richiamate :

- la deliberazione G.C. n. 42 in data 26.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata rideterminata la Dotazione Organica e approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013;
- la deliberazione G.C. n. 52 in data 12.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014;

Ritenuto procedere all'aggiornamento del Programma adottato alla luce delle attuali condizioni economico finanziarie in relazione ai vincoli posti in materia di spesa di personale;

Vista la relazione del Responsabile del servizio finanziario e dato atto che il Comune di Bellinzago Novarese:

- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e risulta in equilibrio di bilancio secondo i criteri ministeriali;
- ha un'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti a consuntivo 2012 pari al 27,15%;
- ha rispettato il patto di stabilità relativo all'esercizio finanziario 2012;
- che dal monitoraggio della spesa di personale relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, si evidenzia una progressiva riduzione della spesa del personale;
- che la spesa sostenuta per forme di lavoro flessibile nel triennio 2007/2009 è pari ad € 7.000,00;
- la spesa relativa alle cessazioni intervenute, calcolata tenendo conto delle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Corte dei Conti sez. Lombardia n.1041/2010 e n.167/2011, ammonta ad € 59.696,21 e che pertanto il Comune di Bellinzago Novarese potrebbe procedere a nuove assunzioni nel limite di spesa del 40% pari ad € 23.878,49;
- che, tuttavia, la gestione del turn over è subordinata all'ulteriore limite del contenimento della spesa a quella sostenuta nell'anno precedente (art.1, comma 557 della legge 27.12.2006 n.296);
- che l'ulteriore contrazione della spesa del personale nel corso del 2012 per congedo parentale e congedo non retribuito per motivi familiari non consente di procedere a nuove assunzioni;

Precisato che ai sensi dell'art.76 comma 7 del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008, come da ultimo modificato dall'art.4 ter comma 10 del D.L. n.16/2012 convertito dalla legge 44/2012 " ... Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%";

Richiamata la propria deliberazione n. 50 in data 09.07.2013 con la quale è stata effettuata la ricognizione di cui all'art.33 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dato atto che l'attuale struttura dotazionale del Comune di Bellinzago Novarese non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale ma presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni;

Rilevato come è stato precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010, che la mobilità ove avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni, si configura in termini di neutralità di spesa e in tal caso, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente unità di personale in esito a procedure di mobilità, e i nuovi ingressi non

vengono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista e correlativamente, la mobilità non può essere computata come cessazione da parte dell'ente che cede personale in mobilità al fine di procedere all'instaurazione di nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente.

Vista la delibera della Corte dei Conti sez. riunite n. 59/2010 che precisa nell'ipotesi di mobilità tra enti assoggettati a regime vincolistico, "l'ente ricevente resta, infatti, libero di effettuare un numero di assunzioni compatibile con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico."

Vista la delibera della Corte dei Conti sez. Piemonte n. 42/2011/PAR;

Preso e dato atto che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale originariamente assunto a tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n.51/2012);

Dato atto che verrà data successiva informazione del presente provvedimento alle OO.SS. ai sensi dell'art.7 del CCNL del 1°/4/1999;

VISTO l'art. 48 u.c. del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 in base al quale è riconosciuta alla Giunta la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

Acquisite sulla proposta inerente la presente deliberazione le attestazioni di regolarità contabile resa dal responsabile dell'ufficio finanziario e di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1)** Di confermare la dotazione organica del Comune di Bellinzago Novarese quale determinata con deliberazione G.C. n.42/2011 dando atto che la stessa rappresenta la dotazione minima imprescindibile per un'ottimale erogazione dei servizi con riferimento alla quale procedere alla programmazione del fabbisogno compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica.
- 2)** Di approvare le seguenti disposizioni ed indirizzi per la definizione delle assunzioni per il triennio 2013/2015:
  - gestione delle eventuali mobilità esterne "compensative"
  - valutazioni di eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale originariamente assunto a tempo pieno, fatta salvo il rispetto dei limiti di spesa, in quanto non è assimilabile ad una nuova assunzione (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n.51/2012)
  - assunzioni a tempo determinato o attivazioni di forme di lavoro flessibile nel rispetto dei limiti e principi stabiliti con deliberazione G.C. n. 119 in data 22.11.2012;
  - gestione del turn-over nel limite della spesa disponibile del budget di € 23.878,49 e comunque nel rispetto del contenimento della spesa del personale dell'anno precedente.
- 3)** Di prendere e dare atto che per il 2013 non è possibile attivare il turn over come previsto nella precedente programmazione per eccessiva contrazione della spesa del personale nel 2012 che non consente il rispetto dell'ulteriore limite del contenimento della spesa a quella sostenuta nell'anno precedente (art.1, comma 557 della legge 27.12.2006 n.296).
- 4)** Di dare atto, conseguentemente che il piano programmatico del fabbisogno di personale del Comune di Bellinzago Novarese per il triennio 2013/2015, non prevede, fatta eccezione per le mobilità

compensative, alcuna copertura dei posti vacanti, fatta salva la revisione del presente provvedimento a seguito di modifiche della normativa di riferimento.

5. Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1/4/1999;
7. Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to BOVIO Dott. Mariella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

\*\*\*\*\*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI**

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **17.07.2013** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **17.07.2013**

IL MESSO COMUNALE

F.to Gabriella LABBATE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

\*\*\*\*\*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese.  
Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.